





AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RECUPERO CREDITO DELLE BORSE DI STUDIO A.A. 2006/2007 E DI TUTTE LE ANNUALITA' PREGRESSE AL 2007 E NON ANCORA PRESCRITTE, IN FAVORE DELLE AZIENDE PER IL D.S.U. "FEDERICO II" – "L'ORIENTALE" – "PARTHENOPE".- Giusta Det. Adisu Federico II n. 471 del 09.08.2016.

ART.1 - PREMESSA

Le Adisu "FEDERICO II"- "L'ORIENTALE" e "PARTHENOPE" (di seguito denominate P.A.), Aziende della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (DSU), nell'ottica della razionalizzazione dei servizi e dell'unificazione degli stessi, in attuazione della L.R. 12/2016 e nel rispetto dei principi di efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità, pubblicità e trasparenza della procedura posta in essere ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ha indetto con il presente avviso, una selezione aperta riservata agli avvocati finalizzata ad individuare n.1 professionista cui affidare l'attività oggetto dell'avviso. La dotazione organica effettiva delle tre Aziende non consente di realizzare i compiti istituzionali in modo efficiente. In particolare, la distribuzione dei carichi di lavoro e la mancanza, tra le persone in organico, di competenze e professionalità adeguate per provvedere in autonomia allo svolgimento delle attività di consulenza ed assistenza legale nel recupero credito delle borse di studio A.A. 2006/2007 e di tutte annualità pregresse al 2007 non ancora prescritte, rendono necessario avvalersi di un supporto professionale esterno con specifica competenza ed esperienza legale nel settore.

Inoltre, l'individuazione di un professionista con esperienza e specializzazione nello specifico settore:

- eviterebbe la prescrizione decennale del diritto della P.A. al recupero dei crediti relativi alla borse di studio erogate ed indebitamente percepite dagli studenti, con danni erariali certi per la P.A.;
- consentirebbe alla P.A. di poter beneficiare, senza ulteriori oneri finanziari, di un qualificato supporto tecnico-giuridico nella fase stragiudiziale delle procedure di recupero, potendo così

- orientare le determinazioni dell'Amministrazione nel senso più idoneo alla tutela delle ragioni della stessa;
- garantirebbe alla gestione dell'attività di recupero stragiudiziale, elevati trend di miglioramento sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, facendo convergere le determinazioni della P.A. verso un centro decisionale unico, dotato di una visione di insieme che consente interventi strategici mirati ed efficaci per la tutela dei diritti della P.A.;

ART.2- OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il professionista selezionato collaborerà con la P.A. attraverso attività di studio, consulenza e di predisposizione dei connessi atti, come di seguiti indicati:

- acquisizione della documentazione consegnata dagli Uffici e ricognizione delle singole pratiche con istruttoria giuridica delle stesse e verifica, ai sensi della normativa vigente, della sussistenza delle condizioni normative per l'avvio dell'attività di recupero stragiudiziale finalizzato all'interruzione dei termini di prescrizione ed all'incameramento delle somme dovute;
- supporto giuridico agli Uffici per la predisposizione di note ed indicazioni operative finalizzate all'acquisizione degli elementi utili (es. indirizzo ultima residenza degli studenti) ai fini della corretta notifica degli atti stragiudiziali così da evitare notifiche irregolari con dispendio economico e lavorativo per la P.A.;
- redazione delle note stragiudiziali di messe in mora da predisporre in base alla singola fattispecie e secondo la normativa vigente ai fini della tutela delle posizioni giuridiche della P.A.;
- predisposizione delle note di replica, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, a tutte le contestazioni/eccezioni mosse dagli studenti o dai loro legali a seguito delle messe in mora inviate dalla P.A.;
- predisposizione delle note di autorizzazione al rateizzo secondo i piani di rateizzazione approvati dalla P.A. e con riferimenti di tutela giuridica della P.A. in caso di mancata restituzione;
- indicazioni operative giuridiche per l'implementazione della banca dati informatizzata per la gestione delle esposizioni debitorie degli studenti;
- supporto giuridico legale per le risoluzioni transattive delle pratiche e per la redazione dei relativi atti transattivi;
- supporto giuridico legale per la predisposizione di quietanze liberatorie;

- predisposizione, su espressa richiesta della P.A., di reportistica sulle pratiche lavorate e sulle situazioni debitorie e di recupero;
- redazione di note ad altri organi istituzionali (es. MIUR, Avvocatura, ecc.), dopo istruttoria giuridica, per conoscere lo stato dei procedimenti giudiziali in essere, rilevante ai fini interruttivi della prescrizione;
- gestione delle procedure di istanze di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, a seguito dell'invio delle messe in mora inviate e supporto giuridico agli Uffici per l'intera procedura di accesso;
- partecipazione, su espressa richiesta della P.A., a riunioni ed incontri istituzionali sulla specifica tematica del recupero credito.

La P.A. provvederà a rendere disponibili, per le prestazioni oggetto della consulenza, tutto il materiale presente presso i propri uffici che si renderà necessario e utile.

ART.3 - SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL BANDO

L'incarico sarà affidato esclusivamente ad un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, almeno con cinque anni di iscrizione, previa verifica sul possesso di tutti i requisiti soggettivi di legge.

In particolare il professionista dovrà evidenziare, tramite presentazione del Curriculum Vitae:

- l'esperienza professionale maturata per soggetti pubblici;
- esperienza maturata nel settore del recupero credito in favore di soggetti pubblici;
- incarichi di docenza/attività didattiche svolte nell'ambito civilistico;
- master o corsi di specializzazione;
- corsi di formazione e pubblicazioni;
- ogni altra esperienza professionale ritenuta idonea e pertinente ai fini del conferimento dell'incarico in discorso.

ART.4 - DURATA e COMPENSO DELL'INCARICO

L'incarico di consulenza e assistenza legale oggetto del presente avviso avrà una durata di 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, e prevede un onorario annuale pari a Euro 37.000,00 oltre IVA e cassa di previdenza.

L'onorario si deve ritenere comprensivo di eventuali spese sostenute per la partecipazione a riunioni ed incontri, oltre allo spostamento presso le sedi della P.A..

ART.5 - LUOGO DELL'INCARICO

Il professionista incaricato effettuerà le attività oggetto del presente incarico sia presso i propri

uffici che presso le sedi della P.A. in piena autonomia.

ART.6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione necessaria, dovrà pervenire alla P.A. <u>entro le ore 12:00 del 6/9/2016</u> a pena di inammissibilità, secondo una delle seguenti modalità:

□ trasmessa per posta o consegnata a mano a: Adisu "Federico II" sita alla Via A. De Gasperi n°45 – 80133 Napoli;

☐ tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.adisufederico2.it

Si ricorda che l' invio a mezzo PEC è riservata esclusivamente ai possessori di posta elettronica certificata i quali potranno effettuare l'invio solo per proprio conto e non verranno prese in considerazione le domande che, seppur inviate all'indirizzo PEC, provengano da un indirizzo di posta elettronica non certificato o non appartenente al soggetto che effettua l'invio.

Non saranno considerate valide le domande che, seppur spedite con servizio postale nei termini suddetti (farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante), perverranno oltre il terzo giorno successivo a quello della scadenza.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale, faranno fede la data e l'ora apposte dalla P.A. sulla ricevuta di consegna.

Il recapito tempestivo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e la P.A. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della domanda.

La domanda dovrà riportare all'esterno del plico o nell'oggetto della pec, la seguente dicitura: "Procedura di selezione per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale per la risoluzione delle problematiche relative al recupero credito delle borse di studio a.a. 2006/2007 e di tutte le annualita' pregresse al 2007".

ART.7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati alla partecipazione devono presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il modello allegato al presente avviso (All.1), corredato dalla documentazione ivi indicata.

La domanda di partecipazione non sottoscritta dal candidato sarà ritenuta inammissibile.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità oltre ad un dettagliato curriculum

formativo/professionale, in formato europeo, datato e firmato dal quale dovrà emergere la competenza e la qualificazione professionale posseduta.

Nella domanda il concorrente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- indica le proprie generalità, comprensive d'indirizzo, telefono, fax, posta elettronica certificata;
- indica gli estremi dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

Rende le seguenti dichiarazioni, indicando:

- 1. che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- 2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, intendendosi per tali le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e che siano contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; ovvero di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
- 4. di non avere posto in essere gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016);
- 5. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 6. di non essere in situazione di conflitto di interesse rispetto alla partecipazione alla selezione;
- 7. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 8. ai sensi dell'art.17 L. 12 marzo 1999 n.68, di essere in regole con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- 9. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 10. di possedere la copertura assicurativa per la responsabilità professionale;
- 11. dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso pubblico;
- 12. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell'affidamento;
- 13. dichiara di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, né di avere procedimenti disciplinari in corso.
- 14. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla domanda deve essere allegato:

- Curriculum Vitae in formato europeo con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ART.8 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'esame delle candidature sarà effettuato da apposita Commissione nominata dal Direttore della P.A..

All'esito della procedura di valutazione, effettuata in base all'oggetto della prestazione di cui all'art.2 e rispetto a quanto definito ai precedenti artt. 3, 6 e 7, tenuto conto dell'attività svolta dalla Commissione, il Direttore designerà il professionista incaricato.

La procedura non darà luogo alla formazione di graduatorie e potrà essere utilizzata per futuri affidamenti di incarichi legali da parte della P.A..

ART.9 - CONTROLLI ED AFFIDAMENTO INCARICO

La P.A., ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. si riserva di effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal candidato dichiarante. L'incarico sarà regolato secondo le disposizioni pertinenti del codice civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

La P.A., in regime di autotutela amministrativa, si riserva la facoltà di non affidare l'incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura.

L'esito della procedura verrà comunicato nei modi di legge.

ART.10 - UFFICIO PREPOSTO ALL'ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

L'istruttoria procedimentale, connessa al presente avviso pubblico, è di competenza dell' Adisu "Federico II" sita alla Via A. De Gasperi n°45 – 80133 Napoli, a cui sarà possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione.

In osservanza di quanto disposto dall'art. 31 del nuovo Codice dei Contratti e in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di affidamento in questione è l'Avv. Piero Antonio Iavarone .

La procedura si concluderà entro il 13 settembre 2016 con l'aggiudicazione dell'attività.

ART.11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso pubblico è pubblicato sui siti istituzionali delle Adisu "FEDERICO II" (www.adisufedereico2.it), "L'ORIENTALE" (www.adisulorientale.gov.it) e "PARTHENOPE" (www.adisuparthenope.it).

IL DIRETTORE

f.to Dott. Umberto Accettullo

Modello di domanda e di autocertificazione (All. 1)

Al Direttore Adisu "FEDERICO II" "L'ORIENTALE" "PARTHENOPE" Via A. De Gasperi n°45 80133 Napoli

Oggetto: avviso di selezion	e per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza
	le problematiche relative al recupero credito delle borse di
· •	utte le annualita' pregresse al 2007 e non ancora prescritte,
	D.S.U. "Federico II" – "L'Orientale" – "Parthenope".
•	Dio.o. redefico il Doffentale Tarthenope.
	il
	prov
	telefono
-	CHIEDE
di essere ammesso alla proce	edura di selezione in oggetto ed a tal fine, consapevole della
responsabilità penale cui può	andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art.76 del
d.p.r. 445/2000)	
	DICHIARA
- di essere cittadino	;
- di godere dei diritti civili e	politici;
	o nazionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , nr. iscrizione del;
- che non è stata pronunciata	nei propri confronti sentenza di condanna definitiva o decreto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, intendendosi per tali le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D..P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e che siano contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; ovvero di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

- di non avere posto in essere gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non essere in situazione di conflitto di interesse rispetto alla partecipazione alla selezione;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di essere in regola, ai sensi dell'art.17 L. 12 marzo 1999 n.68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- di possedere la copertura assicurativa per la responsabilità professionale, con estremi:

⁻ di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso pubblico;

⁻ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell'affidamento;

⁻ di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, né di avere procedimenti disciplinari in corso;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla domanda:

- Curriculum Vitae in formato europeo con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data				
		Firma		